

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PICCHIOTTI** e **PAPALIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1961

Abrogazione dell'obbligatorietà del mandato di cattura per i reati fallimentari

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione risponde alla necessità di porre in armonia la disposizione contenuta nell'articolo 239 della vigente legge fallimentare con le recenti modificazioni del Codice di procedura penale in tema di obbligatorietà e di facoltà di emissione del mandato di cattura.

L'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, stabilisce che per taluni reati fallimentari è obbligatoria la spedizione del mandato di cattura, mentre per tutti gli altri il mandato di cattura è facoltativo.

L'articolo 253 del Codice di procedura penale, così come è stato modificato con l'articolo 7 della legge 18 giugno 1955, n. 517, oltre a prendere in considerazione talune incriminazioni specifiche, dispone che il mandato di cattura è obbligatorio nei confronti dell'imputato di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, ovvero l'ergastolo.

Dal raffronto tra le due disposizioni di legge, deriva che i reati previsti dalla legge fallimentare sembrano avere attualmente

una disciplina più rigorosa, per quanto concerne l'emissione del mandato di cattura, di quella che regola i reati previsti dal Codice penale.

La pena prevista per i reati di bancarotta fraudolenta è infatti quella da tre a dieci anni di reclusione, per la quale l'articolo 253 del Codice di procedura penale non stabilisce l'obbligatorietà del mandato di cattura che è invece prevista dall'articolo 239 della legge contenente le norme per la disciplina del fallimento.

Ora, se il mandato di cattura non è più obbligatorio per delitti come la rapina, la estorsione, il furto pluriaggravato, il peculato ed altri, la cui pena va pure da tre a dieci anni, appare senza ragione mantenere l'obbligatorietà del mandato di cattura per i delitti in materia fallimentare.

Tanto maggiore appare la disarmonia tra le disposizioni della legge generale e quelle della legge fallimentare, ove si tenga presente che fra le ipotesi di bancarotta fraudolenta per le quali — ai sensi dell'articolo 239 della legge fallimentare — è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, vi

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

è anche quella di pagamenti di taluno dei creditori in danno della massa, la cui pena è quella della reclusione da 1 a 5 anni.

Con l'abrogazione dell'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che si sottopone alla vostra approvazione onde eli-

minare ogni dubbio di interpretazione, la emissione del mandato di cattura anche per i reati di natura fallimentare verrà ad essere disciplinata dagli articoli 253 e 254 del Codice di procedura penale, come risultano dalle recenti modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.